



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

COPIA

UFFICIO COMUNE AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N. 2 LECCE RIFIUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 6 del 29/04/2019
Registro Generale N. 480 del 29/04/2019

OGGETTO :

**Servizio Unitario di Raccolta, Spazzamento e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani.
Provvedimeno di annullamento parziale in autotutela della Determinazione n°2 del
06/06/2018 – Esclusione dalla graduatoria. CUP:J76G16000220004 CIG:69483675D6**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

ARO N.2 LECCE CONVENZIONE TRA I COMUNI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO COMUNE N.6 DEL 29/04/2019

Oggetto: Servizio Unitario di Raccolta, Spazzamento e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani.
Provvedimeno di annullamento parziale in autotutela della Determinazione n°2 del
6/06/2018 – Esclusione dalla graduatoria.

CUP: J76G16000220004

CIG: 69483675D6

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione n°3 del 13/10/2016 è stata indetta la gara d'appalto di cui all'oggetto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 60 del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa e con le modalità prescritte dagli artt. 50 e 59 del Codice dei Contratti Pubblici, contestualmente approvando gli atti della procedura medesima;
- con determinazione n°5 del 13/01/2017 sono stati riapprovati gli atti di gara in esito alle indicazioni fornite dall'ANAC con riferimento alle Linee Guida emesse in data 26/10/2016;
- con ulteriore determinazione n°7 del 08/02/2017 sono stati ulteriormente riapprovati gli atti di gara, così come integrati e modificati a seguito dell'entrata in vigore del D.M. Infrastrutture 02/12/2016, pubblicato nella G.U.R.I. n°20 del 25/01/2017;
- il relativo Bando per l'Affidamento del Servizio è stato inviato per la pubblicazione in data 08/02/2017 assegnando giorni 37 per la ricezione delle offerte;
- con determinazione n°8 del 07/03/2017 è stata concessa una proroga di giorni 27 rispetto alla scadenza originariamente fissata alle ore 12.00 del 17/03/2017, per consentire ai partecipanti l'acquisizione di un quadro di conoscenze il più dettagliatamente esteso e necessario all'elaborazione di una congrua offerta, fissando il nuovo termine alle ore 12.00 del giorno 13 Aprile 2017;
- nei termini assegnati sono pervenute al protocollo della Stazione Appaltante n°11 istanze di partecipazione da parte delle seguenti aziende:

RTI Senesi spa (Mandatara) + I.CO.S. srl + Ecoin srl
RTI Gial Plast srl (Mandatara) + Bianco Igiene Ambientale srl
Monteco srl
RTI Teknoservice srl (Mandatara) + Azienda Servizi Vari spa + Raccolio srl

Tra.De.Co. srl
Sarim srl
Consorzio Gema
RTI Tekneco srl (Mandataria) + Armando Muccio srl
RTI Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. (Mandataria) + Cogeir Costruzioni e Gestioni srl
RTI Ecotecnica srl (mandataria) + IGECO Costruzioni spa + AXA srl
Ambiente Due Punto Zero Consorzio Stabile

- con determinazione n°11 del 18/05/2017 sono stati nominati i Commissari di gara, previo avviso pubblico esplorativo in tal senso approvato;
- la Commissione di gara, all'esito della valutazione delle offerte tecnico economiche dei soggetti partecipanti e previa assegnazione dei punteggi, proponeva l'aggiudicazione in favore del RTI guidato da Ecotecnica s.r.l. stilando la seguente graduatoria:

GRADUATORIA	CONCORRENTE	PUNTEGGIO
1°	10 – RTI Ecotecnica srl (Mandataria) + Igeco Costruzioni spa + Axa srl	86,21423
2°	5 – Tra.De.Co. srl	83,36865
3°	9 – RTI Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. (Mandataria) + Cogeir Costruzioni e Gestioni srl	82,83036
4°	2 – RTI Gial Plast srl (Mandataria) + Bianco Igiene Ambientale srl	77,01787
5°	7 – Consorzio Gema	73,90154
6°	11 – Ambiente Due Punto Zero Consorzio Stabile	73,67396
7°	8 – RTI Tekneco srl (Mandataria) + Armando Muccio srl	73,16273
8°	6 – Sarim srl	69,15143
9°	1 – RTI Senesi spa (Mandataria) + I.CO.S. srl + Ecoin srl	64,08285
10°	4 – RTI Teknoservice srl (Mandataria) + Azienda Servizi Vari spa + Raccolio srl	61,63945
11°	3 – Monteco srl	55,42592

- con determinazione n°2 del 06/06/2018 sono stati approvati gli atti della procedura ed è stata disposta l'aggiudicazione in favore del R.T.I. composto da Ecotecnica s.r.l. (mandataria), Axa s.r.l. (mandante) ed Igeco Costruzioni s.p.a. (mandante);
 - il provvedimento di aggiudicazione, in conformità all'art.29 del D. Lgs. n°50/2016, veniva notificato a mezzo pec a tutti i concorrenti e pubblicato sul sito della stazione appaltante unitamente a tutti i verbali di gara;
- Rilevato che:
- avverso il provvedimento di aggiudicazione proponevano ricorso sia il Raggruppamento Ciclat – Cogeir, terzo classificato nella graduatoria (Ric. n°825/18), sia l'impresa Tra.de.co seconda classificata (Ric. n°842/18), e il TAR Puglia – Sez. di Lecce con sentenza n°1363/18 rigettava entrambe le impugnative;
 - il Raggruppamento Ciclat ha interposto appello al Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza (Ricorso n°294/18), la cui udienza di discussione è fissata per il 30 Maggio 2019;
 - dopo la pronuncia del TAR Puglia Sez. di Lecce n°1363/18 del 27/09/18, lo scrivente RUP, con nota Prot. n°8474 del 09/10/2018 prendeva atto, ai sensi e per gli effetti degli artt.67 e 95 del D. Lgs. n°159/11 e degli artt.48 ed 80 del D. Lgs. n°50/16, della volontà dell'impresa capogruppo (Ecotecnica s.r.l.) e dell'impresa mandante Axa s.r.l. di costituire un nuovo raggruppamento con esclusione dell'altra impresa mandante (Igeco Costruzioni s.p.a.), attinta nelle more da una interdittiva antimafia della Prefettura di Roma del 04/10/2018, volontà che si è concretizzata con la sottoscrizione del contratto di R.T.I. tra le due società per Notaio Maria Stellacci Rep. n°29301 del 10/10/2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 11/10/2018 al n°10008;
 - con sentenza del Tribunale di Bari n°112 del 10/10/2018 veniva, altresì, dichiarato il fallimento della società Tra.De.Co. s.r.l., autorizzando l'esercizio provvisorio per alcuni rami di azienda riferiti alla gestione del servizio di RSU in alcuni Comuni;
 - con decreto n°108/18 del 13/11/2018 il Tribunale di Bari revocava l'autorizzazione all'esercizio provvisorio precedentemente concesso per la gestione del servizio della raccolta e trasporto rifiuti urbani in alcuni Comuni, tra l'altro rilevando la *"inidoneità della struttura imprenditoriale, poco organizzata ed inefficiente, a far fronte alla continuazione delle attività"*;
 - nel mese di Novembre del 2018 veniva effettuata nuovamente la verifica dei requisiti soggettivi in capo al raggruppamento aggiudicatario, ed in particolare, su formale richiesta a mezzo nota del 09/11/2018, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Lecce attestava con regolare certificazione che in capo a ciascuna delle imprese del raggruppamento *"non risultano violazioni definitivamente accertate"*; analogo esito sortiva la richiesta inoltrata alla Prefettura per la certificazione antimafia,

all'Ispettorato del Lavoro di Lecce per l'osservanza degli obblighi di cui alla Legge n.68/99; infine, anche l'INPS, all'uopo interpellata con propria nota del 08/11/2018 con la quale si chiedeva *"di verificare il possesso del DURC da parte della stessa impresa dalla data del 13/04/2017 (scadenza del termine di ricezione delle offerte) sino alla data odierna, al fine di accertare la insussistenza di violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali"*, rispondeva per entrambe le imprese (Ecotecnica ed Axa) con nota del 15/11/2018, nella quale attestava che *".....dalle risultanze degli archivi informatici dell'Istituto non si rileva la presenza di DURC irregolari nell'arco temporale indicato"*;

- sulla scorta delle risultanze delle verifiche compiute (recte: rinnovate) a valle dell'aggiudicazione, con altra propria nota del 13/12/2018 indirizzata alle imprese del raggruppamento aggiudicatario, per come modificato nella composizione con scrittura privata autenticata testé richiamata, inoltrata per conoscenza anche alla impresa Ciclat quale mandataria dell'ATI (la quale in data 13/11/2018 aveva formulato istanza di accesso agli atti della procedura, rinnovata in data 28/11/18), si dava contezza che *"in riferimento alla gara in oggetto, e con riferimento alle rispettive posizioni non sono emerse condizioni ostative alla sottoscrizione del contratto di appalto con riferimento al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.80 del D. Lgs. n°50/16"*;

- avverso detta nota di conferma del possesso dei requisiti soggettivi in capo alle imprese del Raggruppamento aggiudicatario il RTI Ciclat – Cogeir proneva nuovo ricorso al TAR Puglia – Sez. di Lecce (Ric. n°66/19);

- con nota prot. n°2561 del 29/12/18 Ecotecnica ed Axa trasmettevano all'ufficio comune dell'ARO LE/02 tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto di appalto (polizza fideiussoria, polizza assicurativa, Piano Operativo di Sicurezza, ecc.), sollecitandone la stipulazione;

- in data 29/01/2019, veniva sottoscritto il contratto d'appalto con le imprese del Raggruppamento composto da Ecotecnica s.r.l. ed Axa s.r.l.;

- in seguito ad un carteggio con il RTI Ciclat – Cogeir, e dopo svariate richieste, con nota Prot. n°265/19 del 08/04/19 Ciclat allegava i bilanci di entrambe le imprese riferiti agli ultimi tre esercizi antecedenti alla pubblicazione del bando, documenti richiesti, a pena di esclusione, dall'art.18.3.2 del disciplinare di gara e di cui l'impresa Ecotecnica non aveva potuto prendere visione, nonostante formale istanza di accesso, perché effettivamente non risultavano tra gli atti di gara consultabili;

Considerato che:

- con nota Prot. n°3561 del 17/04/19, di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla gara ex. art.7 Legge n°241/90, indirizzata alla società Tra.De.Co., e per conoscenza al Raggruppamento aggiudicatario ed all'ATI Ciclat – Cogeir, nonché al Presidente dell'ARO LE/02, all'AGER ed all'ANAC, il sottoscritto RUP ha comunicato che *"In esito alla allegazione della sentenza del Tribunale di Bari n.112 del 10/10/2018 di dichiarazione di fallimento, intervenuta nelle more dello svolgimento della gara e tenuto conto della circostanza che il medesimo Tribunale con decreto n°108/18 del 13/11/2018 ha revocato l'autorizzazione all'esercizio provvisorio precedentemente concesso per la gestione del servizio della raccolta e trasporto rifiuti urbani in alcuni Comuni, tra l'altro rilevando la "inidoneità della struttura imprenditoriale, poco organizzata ed inefficiente, a far fronte alla continuazione delle attività, poiché detta situazione concreta motivo di esclusione dell'impresa Tra.De.Co. dalla gara ai sensi dell'art.80, 5° comma, lett. b) del D. Lgs. n°50/16, Vogliate fornire i necessari chiarimenti e controdeduzioni"*, assegnando il termine di gg.7 dal ricevimento della nota predetta per consentire eventuali osservazioni;

- con successiva nota Prot. n°3562 del 17/04/2019, di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla gara ex. art.7 legge n°241/90, indirizzata alle imprese del Raggruppamento Ciclat – Cogeir ha rappresentato che *"in esito alla allegazione dei bilanci delle imprese del R.T.I. composto da Ciclat Trasporti Ambiente soc.coop. e Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l., richiesti dallo scrivente, da ultimo, con nota Prot. n°2880 del 28/03/2019, riscontrata con nota di Ciclat Prot. n°265/19 del 08/04/2019, si fa presente che nel bilancio della stessa impresa riferito all'anno 2016, e segnatamente nel Paragrafo rubricato "Credit iscritti nell'attivo circolante (pagg.31 e 32) si afferma testualmente " La cooperativa vanta inoltre un credito verso il Comune della Maddalena per il quale il committente non ha effettuato il pagamento lamentando penali per complessivi €792 migliaia circa. La cooperativa, assistita dal proprio legale, ha impugnato le penali trattenute avanti al Tribunale di Cagliari, ritenendo le contestazioni illegittime nella forma e nella sostanza e che non vi siano inadempienze da parte dell'esecutore Cogei Ambiente s.r.l. In ogni caso, nella malaugurata ipotesi in cui dovessero essere definite, anche solo in parte, penali a carico della Cooperativa, queste dovrebbero essere oggetto di riaddebito al socio esecutore...". In merito a detta circostanza, non dichiarata nel D.G.U.E. sottoscritto dal Legale della società Ciclat in sede di partecipazione alla gara, che potrebbe concretare motivo di esclusione del RTI*

dalla gara ai sensi dell'art.80, 5° comma, lett. c) ed f-bis), Vogliate fornire i necessari chiarimenti e controdeduzioni anche con riferimento agli sviluppi amministrativi e giurisdizionali di questo contenzioso, segnalando, altresì, eventuali situazioni analoghe in altri Comuni la cui dichiarazione sia stata omessa in sede di D.G.U.E.; a tal fine si assegnava il termine di gg.7 dal ricevimento della predetta nota per consentire di formulare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni;

- nel termine assegnato sono pervenute la nota Prot. n°1154/2019 da parte di Ecotecnica s.r.l. e la nota Prot. n°301/2019 da parte di Ciclat;

- Ciclat nelle controdeduzioni formulate, pur non contestando le penali irrogate a suo carico dal Comune di La Maddalena ed anzi rappresentando per la prima volta anche altre sanzioni amministrative applicate a suo carico da altri Comuni, adduce che le stesse non potrebbero farsi rientrare nelle ipotesi di grave illecito professionale di cui all'art.80, 5° comma lett.c) perché non sarebbero menzionate nel casellario ANAC, invoca la buona fede rispetto alla mancata dichiarazione in sede di DGUE, assume che dette sanzioni sarebbero state impugnate in sede giurisdizionale ed i relativi giudizi sarebbero ancora pendenti, e comunque richiama un indirizzo giurisprudenziale a conforto delle tesi esposte facendo, altresì, rilevare che le altre penali irrogate dagli altri Comuni sarebbero ciascuna di importo inferiore al 1% dell'importo contrattuale;

- di contro le osservazioni della controinteressata Ecotecnica segnalano ulteriori ipotesi di illecito professionale di cui si sarebbe resa responsabile Ciclat, nonché la mancanza in capo alla stessa impresa mandataria del requisito di capacità tecnica di cui al punto 13.1 lett.c) del disciplinare di gara, perché già oggetto di avvalimento in favore di altra impresa in una differente gara di appalto;

Valutato altresì che:

- le controdeduzioni offerte dal RTI Ciclat Cogeir non appaiono idonee a confutare le contestazioni mosse dall'Ufficio scrivente con nota prot. n°3562 del 17/04/019, ma semmai confermano che in sede di partecipazione alla gara, e segnatamente attraverso la redazione del DGUE, il legale Rappresentante di Ciclat ha omesso di dichiarare di avere subito nell'anno 2016 penali per un ammontare di circa € 800.000,00 per gravi inadempienze contrattuali, comminate dal Comune di Maddalena e riferite alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nello stesso Ente;

- una tale condotta costituisce una dichiarazione mendace sanzionata di per sé con l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara ai sensi dell'art.80, 5° comma, lett.f-bis del Codice degli Appalti, e concreta, altresì, un'ipotesi di grave illecito professionale sì da giustificare la estromissione dalla procedura;

- la Giurisprudenza amministrativa, anche recentemente, ha rimarcato l'obbligo dell'operatore economico di segnalare alla stazione appaltante tutti i fatti della propria vita professionale potenzialmente rilevanti per il giudizio sulla sua affidabilità e/o integrità, e ciò a prescindere dalla fondatezza, gravità e pertinenza di detti fatti, valutazione che è prerogativa esclusiva della stazione appaltante, non rilevando la gravità dell'errore commesso, in quanto non spetta all'impresa soppesare la rilevanza e la qualità di un fatto che era suo specifico onere rappresentare e che è stato, invece, espressamente celato, giacché una dichiarazione non veridica è di per sé causa di esclusione. (cfr. Cons. di Stato V Sez. 24/09/2018 n°5500/18);

- sulla scorta di queste coordinate ermeneutiche di costante e generale applicazione anche nella vigenza del D. Lgs. n°163/06 e tali da escludere la buona fede, la dichiarazione dell'impresa Ciclat che ha omesso detti fatti deve ritenersi mendace, non consentendo alla stazione appaltante di compiere un vaglio adeguato ed a tutto campo, sì da giustificare la sua estromissione dalla gara;

- quanto al concetto di grave illecito professione esplicitato nell'art.80, 5° comma, lett.c) del Codice degli Appalti, la Giurisprudenza ha chiarito in maniera ormai univoca che l'elencazione dei motivi di esclusione contenuti nella stessa disposizione normativa non deve ritenersi tassativa, in quanto *"qualsiasi significativa carenza nell'esecuzione di un precedente contratto, se tale da mettere in dubbio l'affidabilità o l'integrità di un operatore economico, può essere considerata grave illecito professionale e comportare, di conseguenza, l'esclusione ex art.80, 5° comma, lett. ct* (in termini: Consiglio di Stato V Sez. 02/03/2018 n°1299; Cons. di Giustizia amministrativa siciliana 30/04/2018 n°252)

- in disparte la natura tassativa o esemplificativa dei fatti elencati nella norma quale ipotesi di grave illecito professionale, nella fattispecie la applicazione di penali in una misura così consistente a carico di Ciclat, peraltro a ridosso della pubblicazione del bando di gara di cui si controverte, denota oggettivamente un grave inadempimento contrattuale che rende inescusabile la omessa dichiarazione in sede di DGUE, omissione evidentemente finalizzata a fornire alla stazione appaltante informazioni false o fuorvianti, tali da influenzare le decisioni da assumere ai fini della esclusione degli operatori

economici carenti dei requisiti soggettivi di partecipazione;

- in tal senso si è espressa la più recente Giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Liguria, II Sez. 18/02/2019 n°129/19) e anche le linee guida ANAC (deliberazione 16 novembre 2016, n°1293), secondo le quali la gravità dell'illecito professionale ben può essere desunta, alternativamente o cumulativamente, dalla condanna al risarcimento del danno o da altre sanzioni "quali l'applicazione di penalit (punto 2.1.1.1. lett. B)

- inoltre, da articoli di testate giornalistiche locali pubblicati e riportati su internet, si apprende che il ricorso promosso dalla ditta Ciclat dinanzi al Tribunale di Cagliari avverso le penali irrogate dal Comune di La Maddalena è stato rigettato, quanto meno in sede cautelare, e dalle osservazioni pervenute dai controinteressati a mezzo nota del 24/04/19 con relativi allegati, si desume persino che altri Comuni della Regione Sardegna avrebbero sanzionato altre inadempienze contrattuali della Ditta Ciclat con l'applicazioni di penali, circostanza anche questa omessa in sede di dichiarazione per il DGUE, tardivamente dichiarate nelle controdeduzioni di Ciclat del 24/04/2019;

- le ragioni innanzi esposte, anche a voler limitare l'apprezzamento dei fatti al contenzioso tra la ditta Ciclat ed il Comune di Maddalena, rendono estremamente incerta la integrità ed affidabilità professionale della Ditta Ciclat nella gestione del servizio oggetto della gara per i dieci Comuni dell'ARO Lecce 2, e, conseguentemente, dell'intero Raggruppamento di cui essa costituisce la impresa mandataria;

Considerato, altresì che la ditta Tra.De.Co. non ha fatto pervenire nel termine assegnato osservazioni e/o controdeduzioni rispetto alla contestazione formalizzata con nota Prot. n°3561 del 17/04/019, di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla gara ex art.7 Legge n°2471/90, e che la situazione oggetto di contestazione (sentenza dichiarativa di fallimento) è documentata e concreta ex sé un motivo di esclusione dalla gara tipizzato e normato dall'art.80, 5° comma, lett.b) del Codice degli Appalti;

Tanto presso, considerato e ritenuto

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n°50;

VISTA la Legge della Regione Puglia n°24 del 20 agosto 2012;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* – A.R.O. 2/LE n°2 del 18/06/2013.

DETERMINA

1. Di annullare in autotutela i verbali di gara del 26/07/2017 e del 22/09/2017, nella parte in cui la Commissione di gara ha disposto l'ammissione alla gara del RTI costituito da Ciclat Trasporti Ambiente soc. coop. e Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l., del verbale di gara del 07/02/18, nel quale è stata stilata la graduatoria definitiva che ricomprendeva l'impresa Tra.De.Co. nella seconda posizione ed il RTI composto da Ciclat Trasporti Ambiente soc. coop. e Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l. nella terza posizione;
2. Di escludere dalla procedura di gara l'impresa Tra.DE.Co. s.r.l. per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento, ed il RTI costituito da Ciclat Trasporti Ambiente soc. coop. e Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l. per le ragioni ampiamente esposte nella parte motiva del presente atto;
3. Di modificare ed approvare la graduatoria definitiva nel senso che segue:

GRADUATORIA	CONCORRENTE	PUNTEGGIO
1°	10 – RTI Ecotecnica srl (Mandataria) + Axa srl	86,21423
2°	2 – RTI Gial Plast srl (Mandataria) + Bianco Igiene Ambientale srl	77,01787
3°	7 – Consorzio Gema	73,90154
4°	11 – Ambiente Due Punto Zero Consorzio Stabile	73,67396
5°	8 – RTI Tekneco srl (Mandataria) + Armando Muccio srl	73,16273
6°	6 – Sarim srl	69,15143
7°	1 – RTI Senesi spa (Mandataria) + I.CO.S. srl + Ecoin srl	64,08285
8°	4 – RTI Teknoservice srl (Mandataria) + Azienda Servizi Vari spa + Raccolio srl	61,63945
9°	3 – Monteco srl	55,42592

4. Di procedere alla comunicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.76, 5°comma, D. Lgs. n°50/2016;
5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l'art. 147-*bis* Decreto L.gs. n°267/2000.

6. Di attestare che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto d'interessi.

Il Dirigente Responsabile
dell'Ufficio comune dell'ARO 2/LE
(Ing. Antonio Castrignanò)
Firma autografa omessa DLgs. n.39-93

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Dati contabili:

Melendugno lì _____ IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,
in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009

Melendugno, lì _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal _____ al _____

Melendugno, lì

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to
